

NR. 4 ANNO 2018

Venerdì 26 gennaio

Settimanale “Prometheus”

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Modifiche al comma 5 e nuovo comma 5-bis dell'art. 243-bis del TUEL
2. Legge di Bilancio 2018: Semplificazione DUP piccoli Comuni
3. Non rileva il domicilio per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio degli amministratori residenti fuori dal Comune
4. Legittimo l'obbligo di prevedere la forma scritta e l'allegazione di documenti per le giustificazioni delle assenze dei consiglieri comunali

1. Modifiche al comma 5 e nuovo comma 5-bis dell'art. 243bis del TUEL

La nuova legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto una rivoluzionaria modifica all'art. 243-bis del D.lgs. 27 agosto 2000, n. 267 in merito alla durata del piano di riequilibrio per gli enti in pre-dissesto finanziario. Il comma 888 della citata legge di bilancio, infatti, ha modificato il comma 5 dell'art. 243-bis, variando la durata del piano pluriennale dagli originari 10 anni, ad un *range* temporale che va dai quattro ai venti esercizi finanziari. Ciò in considerazione della rilevanza della massa passiva del piano rispetto agli impegni del titolo I della spesa, e quindi, ai debiti di funzionamento dell'Ente.

La dimensione e le componenti delle passività da iscrivere nel piano di riequilibrio sono di norma già determinate sulla base delle risultanze di ciascun piano. Si ricorda che, ai fini del riequilibrio, costituiscono passività oggetto di ripiano tutte quelle derivanti da squilibri finanziari non superabili con il ricorso agli strumenti di recupero "ordinari" previsti dall'ordinamento (artt. 193 e 194 TUEL), ossia:

- a. Disavanzo di amministrazione rilevato in fase di bilancio di previsione, gestione e consuntivo;
- b. Debiti fuori bilancio e passività potenziali
- c. Ammontare delle anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre, nonché l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL per cui la cassa non è stata ricostituita al 31 dicembre.

Non possono invece essere computate tra le passività le anticipazioni di liquidità (ad esempio quelle ex dl 35/2013), per cui il legislatore ha previsto, analogamente al ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, la possibilità di restituzione in 30 anni e la quota di restituzione dell'eventuale Fondo di Rotazione richiesto dall'Ente.

La percentuale che fuoriesce dal rapporto tra la massa passiva e il totale degli impegni al titolo I della spesa del rendiconto approvato prima del ricorso al piano o l'ultimo rendiconto, stabilisce il parametro oggettivo sul quale determinare la durata del piano e, nello specifico:

| Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I | Durata massima del piano di riequilibrio finanziario |
|---|--|
| Fino al 20% | 4 anni |
| Dal 20% al 60% | 10 anni |
| Dal 60% al 100% | 15 anni |
| Oltre il 100% | 20 anni |

Il comma seguente (comma 849), in coerenza con l'innovazione normativa prevista nel precedente comma 888, introduce la facoltà di rimodulare o riformulare il piano per tenere conto delle modifiche della nuova durata massima del piano di riequilibrio (da 4 a 20 anni, in funzione dell'incidenza della massa passiva sulle spese correnti). Tale facoltà doveva essere espressa e trasmessa alla Corte dei Conti sezione regionale entro giorno 15 gennaio. Da tale termine decorrono i 45 giorni per l'approvazione del piano rimodulato, approvazione da adottare con delibera di consiglio comunale.

Il comma prevede altresì il dimezzamento di tutti i termini di cui al 243-*quater*, in particolare, i termini previsti per la trasmissione del piano rimodulato/riformulato alla Corte (da effettuarsi entro 5 giorni), l'istruttoria va completata entro 30 giorni e la deliberazione della Corte dei Conti entro 15 giorni dalla ricezione dell'esito dell'istruttoria. Sono, altresì, dimezzati i termini per un eventuale ricorso da parte dell'ente (15 giorni e non più 30) dinanzi alle Sezioni riunite, che dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dal deposito del ricorso.

Si precisa, inoltre, che in caso di rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio, non vi è soluzione di continuità tra il “vecchio” piano ed il piano rimodulato/riformulato ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi intermedi da parte della competente sezione della Corte dei Conti (comma 850 della legge di bilancio 2018).

2. Legge di Bilancio 2018: Semplificazione DUP piccoli Comuni

Il comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 reca misure per una ulteriore semplificazione della disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato, relativo a quei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che devono presentare annualmente entro il 31 luglio. In particolare, si prevede che, con decreto interministeriale da adottare entro il 30 aprile 2018, si provveda ad aggiornare l'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante la definizione, i contenuti, i caratteri qualificanti della programmazione, nonché gli strumenti della programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'art. 170, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel).

3. Non rileva il domicilio per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio degli amministratori residenti fuori dal Comune

L'art. 84 comma 3 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che *“Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,*

nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

La norma nulla dispone per il caso in cui l'amministratore si rechi alle sedute partendo da un domicilio diverso dalla residenza: si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'amministratore sia un libero professionista che abbia uno studio in un domicilio non coincidente con il comune di residenza.

In tal caso, si pone il problema di capire se il rimborso sia comunque legittimo. La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, con il parere n. 4 del 10 gennaio 2018 ha risolto il dubbio in termini negativi, per due ordini di motivi.

In primo luogo, se la *ratio* della norma è quella di garantire un diritto costituzionalmente tutelato, il criterio a cui collegare tale tutela deve essere unico e certo. Orbene solo la residenza rappresenta il criterio unico e univoco a cui intestare gli obblighi giuridici del soggetto di diritto. Non così invece nel caso di domicilio che, sebbene rappresenti ai fini civilistici il luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e interessi (cfr. art. 43, comma 1, c.c.), potrebbe facilmente consentire all'interessato la possibilità di poter usufruire del rimborso spese, rimettendo la stessa valutazione al beneficiario stesso.

In secondo luogo, è rilevante l'interpretazione sistematica e letterale della norma: qualora il legislatore non avesse voluto collegare la rimborsabilità esclusivamente alla residenza non lo avrebbe specificato.

Alla luce di quanto evidenziato, i giudici hanno affermato *“che il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 38/SezAut/2016 della Corte dei Conti riguardante la “Corretta interpretazione dell'art. 84, co. 3, Tuel” in merito al rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell'ente che abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato”* non è applicabile anche agli amministratori locali che, avendo la residenza nel Comune nel quale svolgono le loro funzioni relative al

mandato elettorale, abbiano il domicilio fuori dello stesso Comune per ragioni professionali.

4. Legittimo l'obbligo di prevedere la forma scritta e l'allegazione di documenti per le giustificazioni delle assenze dei consiglieri comunali

L'art. 43 comma 4 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che *“Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”*. Come può facilmente evincersi dal testo, la norma non precisa le formalità con cui rendere tali giustificazioni.

Di norma, tanto lo statuto quanto il regolamento di funzionamento del Consiglio dispongono che le giustificazioni debbano essere fornite obbligatoriamente per iscritto. Secondo la giurisprudenza, la previsione dell'obbligo di giustificazione scritta per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è per sé compatibile con l'art. 43 comma 4 del TUEL (in tal senso, cfr. recentemente TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 15 gennaio 2018, n. 31). Infatti, se è vero che la norma impone allo statuto comunale (e quindi anche ai regolamenti interni dei consigli comunali) di garantire al singolo consigliere il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, tale non deve però estendersi necessariamente fino all'autocertificazione dei motivi di assenza o alla certificazione verbale a cura del capogruppo di appartenenza del consigliere.

Al contrario, è ragionevole che siano chiesti elementi certi e verificabili sulle cause dell'assenza, per distinguere gli impedimenti effettivi dal semplice disinteresse. Di qui la legittimità dell'obbligo di produrre una giustificazione scritta, che può comprendere l'allegazione di idonea documentazione. Tale forma di giustificazione (ad esempio, l'esibizione di certificati medici) assicura oggettività e verificabilità al motivo di assenza, a garanzia del corretto funzionamento dell'organo collegiale, e consente il

controllo da parte della collettività (fermo il divieto di divulgazione di dati sensibili), senza essere particolarmente gravosa o vessatoria nei confronti dell'interessato.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 4/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:
SEGRETERIA@CUZZOLA.IT - WWW.CUZZOLA.IT